



# Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture  
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763  
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444  
[www.comune.rioneroinvulture.pz.it](http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it)  
[info@comune.rioneroinvulture.pz.it](mailto:info@comune.rioneroinvulture.pz.it)

## ORDINANZA N. 39 del 25.03.2020

**OGGETTO:** MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL TERRITORIO. IN OCCASIONE DI DECESSO AL DOMICILIO E CHIUSURA DEL CIMITERO AL PUBBLICO. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE.

## IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.



## Città di Rionero in Vulture



**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 15 marzo 2020: "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.23. Disposizioni relative all'ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata."

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 10 del 22 marzo 2020: "ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.";

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

**VISTO** il D.L. 17.3.2000 n. 18 e "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lett. v) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 che prevede che "sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri";

**VISTA** la nota datata 21/03/2020 pervenuta ASP di Potenza, UOC Igiene e sanità pubblica, mediante la quale l'Autorità sanitaria locale, nella persona del Sindaco, è chiamato a disporre ogni provvedimento utile ad evitare assembramenti per il rito del commiato, ivi compresi il divieto di allestimento della camera ardente o la custodia della salma presso la camera mortuaria del locale cimitero, o seguendo le indicazioni dei decreti governativi che dovessero seguire alla data odierna;

**RITENUTO** di dover impartire disposizioni, nel periodo di vigenza del Decreto sopra richiamato, al fine di evitare assembramenti per il rito di commiato in occasione di persone decedute a domicilio a tutela della salute pubblica, attenendosi alle indicazioni impartite dall'ASP di Potenza;

**RITENUTA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

### ORDINA

- La chiusura del cimitero comunale al pubblico garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
- È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi cimiteriali, in occasione di entrata dei feretri per le conseguenti operazioni di seppellimento, di consentire l'ingresso nel Cimitero Comunale ai soli parenti del defunto più prossimi individuati secondo l'ordine di parentela e/o affinità così espresso:
  - affini (coniuge);
  - ascendenti in linea retta (padre/madre);
  - discendenti in linea retta (figlio/figlia);
  - persone stabilmente conviventi;
 e, comunque, di vigilare affinché l'accesso sia consentito sino al massimo di 4 persone per volta tra gli appartenenti alle categorie sopra indicate e nel rispetto delle distanze interpersonali imposte dalle disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati della operazione funebre, fermo restando il rispetto, da parte di questi ultimi, delle disposizioni vigenti.
- il divieto di allestimento della camera ardente o la custodia della salma presso la camera mortuaria del locale cimitero,



# Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza  
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture  
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763  
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444  
[www.comune.rioneroinvulture.pz.it](http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it)  
[info@comune.rioneroinvulture.pz.it](mailto:info@comune.rioneroinvulture.pz.it)

## RACCOMANDA

- Alle Ditte incaricate del pubblico servizio delle onoranze funebri di accedere al domicilio del defunto a denuncia di morte già avvenuta che dovrà seguire quanto già disposto dal DPR 285/90 e dalla L.R. 11/2016;
- Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del Settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid19 (coronavirus);
- Ai medici curanti di assicurare la pronta disponibilità alla formalizzazione dell'atto di loro competenza e di segnalare tempestivamente al medico di sanità pubblica competente per territorio il caso della morte sopraggiunta in corso di quarantena;
- Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute in merito a quanto in oggetto, e ad evitare il più possibile, luoghi affollati e ogni forma di assembramento.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida per tutto il periodo di validità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Gli Uffici Comunali per le rispettive competenze;
- Al Comando di Polizia Locale di Rionero in Vulture;
- Al Comando Carabinieri di Rionero in Vulture;
- Alla Società MESAC affidataria della gestione per la esecuzione delle operazioni necrofore nel Cimitero Comunale di Rionero in Vulture;
- Ai Medici di Medicina Generale del Comune di Rionero in Vulture;
- Alle locali Ditte incaricate del pubblico servizio delle onoranze funebri.

*dalla Residenza Comunale, 25 marzo 2020*

**IL SINDACO**

Luigi DI TORO

